

Decreto Milleproroghe: le principali modifiche

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la L. 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del DL 228/2021 (c.d. Dl "Milleproroghe"), entrata in vigore il 1° marzo 2022.

Una delle principali novità, già prevista in sede di emanazione del Dl, riguarda le **assemblee a distanza**. In particolare, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi "a distanza" fino al 31 luglio 2022. Fino a tale data vi sarà la possibilità di:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di **telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Sempre in ambito societario, viene previsto che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per **riduzione o perdita** del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Viene così sostituito nel primo comma dell'art. 6 del Dl

23/2020 convertito, l'attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021.

Gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche, pertanto, sono posticipati all'assemblea che approva il **bilancio 2026**.

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali** materiali e immateriali "ordinari" e materiali "4.0" (art. 1 commi 1054 e 1056 della L. 178/2020), è stata prevista la proroga del termine "lungo" al 31 dicembre 2022 (in luogo dell'originario termine del 30 giugno 2022) per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2021.

Ulteriore proroga al 30 giugno 2022 per il termine per pagare (senza sanzioni, né interessi) il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020 originariamente non corrisposti (ai sensi dell'art. 24 del Dl 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere versate per il mancato rispetto dei **limiti comunitari** (ex art. 42-bis comma 5 del Dl 104/2020).

In relazione ai bonus edilizi diversi dal superbonus del 110%, viene ammessa la detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l'**asseverazione di congruità** dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detraibilità è prevista dal comma 1-ter dell'art. 121 del Dl 34/2020, così come modificato dall'art. 1 comma 29 della L. 234/2021).

Viene modificato l'art. 24 del Dl 23/2020, che aveva sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 i termini in tema di prima casa e di **credito d'imposta** per il riacquisto della **prima casa**. Grazie a tali modifiche, i medesimi termini risulteranno sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 e ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dal 1° aprile 2022.

Sul fronte della riscossione, invece, è stato aggiunto il comma 5-*bis* all'art. 13-*decies* del Dl 137/2020, così che i debitori decaduti all'8 marzo 2020 che non hanno presentato domanda per la riammissione entro il 31 dicembre 2021 possano ancora presentare domanda di **dilazione dei ruoli** sino al 30 aprile 2022.

Tuttavia, per essi la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, e non 10.

Viene altresì prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle **immobilizzazioni materiali e immateriali** anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

Intervenendo sull'art. 49 comma 3-*bis* del Dlgs. 231/2007, è stabilito che, dal 1° gennaio di quest'anno, il limite per i pagamenti in **contante** e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro); sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

Per quanto riguarda le misure in materia di **lavoro e previdenza**, si segnalano l'estensione al 2022 dell'operatività del Fondo Nuove Competenze ex art. 88 del Dl 34/2020, nonché le proroghe – sempre per quest'anno – sia della sospensione del meccanismo di riduzione dei **trattamenti di mobilità** in deroga (per chi opera in un'area di crisi industriale complessa) sia di alcune disposizioni di favore che riguardano le prestazioni del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Infine, vengono introdotte misure formative dirette alla qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti da

aziende del settore del trasporto aereo.

(MF/ms)